

SviluppoToscana

S.p.A.

DISPOSIZIONE N. 42 DEL 24 OTTOBRE 2018

Avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale a tempo determinato pieno o parziale (livello quarto del CCNL vigente per la Società Sviluppo Toscana S.P.A.) profilo professionale "Operatore ICT", profilo di ruolo "Programmatore PHP".

RINNOVO CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI NR. 1 UNITA' DI PERSONALE DA INQUADRARE AL 4° LIVELLO DEL CCNL

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamati:

- la Determina n.4 dell'Amministratore Unico del 04/02/2015 che adotta il *“Regolamento interno per il reclutamento di personale secondo i canoni di trasparenza, pubblicità ed imparzialità”*;
- la Disposizione n. 44 dell'Amministratore Unico del 21 dicembre 2016 che dispone, tra gli altri, la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato del sig. Matteo Tazzini fino al 31 ottobre 2018 con il profilo **professionale “Operatore ICT”, profilo di ruolo “Programmatore PHP”**;
- l'Accordo di secondo livello sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali FISAC CGIL e FIRST CISL in data 12/02/18, con il quale le parti contraenti, avvalendosi facoltà derogatorie consentite dall'art. 19, comma 2, hanno concordato:
 - l'innalzamento della durata massima complessiva dei rapporti a termine in mansioni equivalenti, anche con riferimento a contratti pregressi, fino a 60 mesi;
 - che nel caso di rinnovo di assunzione di un lavoratore che sia già stato alle dipendenze della stessa in forza di uno o più contratti a tempo determinato, Sviluppo Toscana S.p.A., non è tenuta al rispetto degli intervalli temporali previsti dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, anche in coerenza con quanto previsto all'articolo 24 del CCNL di Invitalia (applicato a Sviluppo Toscana S.p.A.), ove viene esplicitamente previsto che: *“Alla scadenza del contratto a tempo determinato, quale che sia la forma da questo assunta, il lavoratore può essere riassunto a tempo determinato senza soluzione di continuità, in deroga agli intervalli previsti dall'art.5 co.3, primo periodo, del D.lgs. n.368/2001”*, novellato dal D.Lgs. n. 81/2015;
 - che il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine, cumulativamente con i contratti di somministrazione, non possa superare il 60% dell'organico a tempo indeterminato calcolato su base annua nella Società;

Valutato che nelle premesse del summenzionato Verbale le finalità dell'accordo sono individuate nella necessità di garantire una maggiore occupazione, di evitare una crisi occupazionale e di disporre delle professionalità necessarie per le attività previste dalla programmazione comunitaria e nazionale 2014-2020 delle quali Sviluppo Toscana S.p.A. è Organismo Intermedio;

Dato atto che le OO.SS. nel summenzionato Accordo *“auspicano un ampio utilizzo della successione di più contratti per la stessa persona”*, in forza dell'innalzamento in deroga come sopra meglio indicato;

Dato atto, di conseguenza, dell'opportunità per Sviluppo Toscana S.p.A. di avvalersi della possibilità di mantenere in servizio le unità di personale assunte sin qui con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche oltre il limite di durata triennale sopra citato attraverso il ricorso all'istituto del rinnovo contrattuale, nel rispetto della normativa vigente in materia, dei vincoli di natura finanziaria, nonché delle effettive disponibilità di risorse a tal fine destinabili;

Richiamato il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, c.d. *“Decreto dignità”*, nella versione emendata approvata con Legge di conversione n. 96 del 9 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 11/08/2018, le cui modifiche normative:

- non hanno coinvolto né l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2018, ai sensi del quale *“le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione (...) nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi”* né l'art. 51, *“norme di rinvio ai contratti collettivi”*;
- si applicano ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018;

Visto lo scambio di comunicazioni, in atti, intercorsi tra Sviluppo Toscana e il soggetto interessato all'assunzione dalle quali si evince la disponibilità ad accettare il rinnovo del contratto in essere;

Dato atto che sono rispettate le norme sul contenimento delle spese di personale nell'anno in corso e sul rispetto dei limiti percentuali di personale a tempo determinato, che può essere assunto in rapporto all'organico a tempo indeterminato, come previsto dalle normative nazionali in materia;

Dato altresì atto che la spesa trova la necessaria copertura finanziaria nelle risorse di Bilancio 2018/2020 della Società,

DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate:

1. **Di approvare** le premesse del presente atto che, sebbene non materialmente trascritte, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **Di stabilire** l'assunzione in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato del sig. Matteo Tazzini stabilendo come nuova data di scadenza il 13 ottobre 2020;
3. **Di subordinare** l'assunzione delle risorse summenzionate alla sottoscrizione di apposito contratto di lavoro subordinato ed a tempo determinato;
4. **Di dare atto** che la retribuzione base annua lorda è quella prevista dal vigente C.C.N.L. Invitalia con riferimento al livello di trattamento economico 4[^], da corrispondere in 14 mensilità di pari importo e soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge;
5. **Di dare atto** che la spesa presunta trova copertura nel Bilancio di Sviluppo Toscana S.p.A. anno 2018/2020.

L'Amministratore Unico

Orazio Figura

